

CONTRATTO
Servizio di smaltimento rifiuti FORSU (CER200108) E SCARTI VEGETALI
(CER200201)

CIG 8102327BBF

Tra

VAL CAVALLINA SERVIZI SRL con sede legale in PIAZZA SALVO D'ACQUISTO n. 80 – TRESORE BALNEARIO (BG), codice fiscale 02544690163 partita IVA 02544690163, in persona del Suo Legale Rappresentante Sig. MORETTI PAOLO

(di seguito denominata Conferente)

e

MONTELLO SPA con sede legale in VIA FABIO FILZI n. 5 a Montello (BG), codice fiscale 01078620188 partita IVA 01078620188 in persona del Suo Legale Rappresentante Sig. SANCINELLI ROBERTO

(di seguito denominata Impianto)

si conviene quanto segue

1. Definizioni

Ai sensi del presente Contratto si definisce:

- "impianto", l'impianto ubicato nel Comune di MONTELLO (BG) – VIA FABIO FILZI N.5, autorizzato con DECRETO A.I.A. N. 5720 del 07/07/2015 e s.m.i. e gestito da MONTELLO SPA;
- "Conferente", il soggetto, persona fisica, giuridica o altro ente, che con la stipulazione del presente Contratto è autorizzato a smaltire all'impianto i rifiuti oggetto del Contratto, nei limiti di tempo e quantità indicati nel Contratto stesso;
- "Produttore", il soggetto, persona fisica, giuridica o altro ente, che ha prodotto i rifiuti che saranno smaltiti all'impianto;
- "Trasportatore", il soggetto, persona fisica, giuridica o altro ente, che effettua il trasporto dei rifiuti.

2. Conferimenti

L'impianto si impegna ad accettare la FORSU CER 200108 e gli SCARTI VEGETALI CER200201 trasportati dal conferente o suo delegato presso la struttura ubicata in via FABIO FILZI N. 5 a MONTELLO (BG), verso il pagamento del corrispettivo di cui al successivo articolo 6, per un quantitativo complessivo annuo massimo di FORSU pari a 7.000,00 tonnellate e di SCARTI VEGETALI CER200201 pari a 4.000,00 tonnellate.

Il quantitativo di cui sopra si intende quello che l'impianto si impegna ad accettare.

3. Tipologia di rifiuti

L'impianto si impegna ad accettare esclusivamente la frazione organica del rifiuto solido urbano CER200108 e gli scarti vegetali CER200201, il conferente si impegna a conferire i rifiuti rispettando le specifiche tecniche previste.

4. Accesso all'impianto

Il Conferente o suo delegato potrà conferire i rifiuti esclusivamente con automezzi regolarmente autorizzati ed iscritti all'Albo Nazionale gestori ambientali presso la Camera di Commercio I.A.A. di qualunque portata o tipologia anche con container a pressa e/o cassoni scarrabili con scarico posteriore.

Dovrà inoltre comunicare preventivamente le autorizzazioni (albo nazionale gestori ambientali) di ogni trasportatore, le prescritte autorizzazioni. Eventuali variazioni dovranno essere successivamente comunicate per iscritto all'impianto. Il personale adibito alla guida degli automezzi è tenuto a comportarsi nel rispetto dei vigenti regolamenti di accesso all'impianto.

5. Durata del contratto

Il presente contratto avrà la durata di 24 mesi, naturali e consecutivi, dalla data di assegnazione del servizio (a partire dal 01/01/2020).

Il contratto di servizio potrà essere prorogato al termine dei primi 24 mesi per decisione insindacabile della stazione appaltante per ulteriori 12 mesi.

In questa ipotesi la comunicazione dovrà avvenire entro il ventunesimo mese dall'attivazione del servizio a mezzo di posta certificata o lettera raccomandata.

Il servizio potrà essere ulteriormente prorogato, alle medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario per bandire la nuova procedura.

6. Corrispettivo

Quale corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti oggetto del contratto, il conferente corrisponderà € 73,00/ton (settantatre/00) per la FORSU CER200108 e € 23,50/ton (ventitrè/50) per gli scarti vegetali CER200201 per ciascuna tonnellata di rifiuti effettivamente conferita, compresi tutti gli oneri della sicurezza.

Detto corrispettivo si intende al netto di iva e rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto e delle sue eventuali proroghe.

7. Fatturazione e pagamenti

La fatturazione dei corrispettivi dovuti all'impianto avverrà a frequenza mensile.

Il pagamento dei corrispettivi dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data fattura fine mese presso un istituto indicato dall'impianto.

8. Garanzie

A garanzia del servizio l'impianto ha consegnato la fideiussione definitiva in formato elettronico n.81130 – garante Banco BPM SPA di importo pari a € 48.400,00.

9. Cessione – risoluzione – recesso

Il presente Contratto non è cedibile a terzi. Il conferente può risolvere il presente Contratto nel caso di gravi inadempienze dell'impianto ai sensi degli Artt. 1453 c.c., oppure ai sensi dell'Art. 1454 c.c con termine di diffida di quindici giorni fatto salvo ogni diversa disposizione prevista in sede di gara.

10. Comunicazioni

Tutte le notifiche e le altre comunicazioni previste dal presente Contratto dovranno essere effettuate ai seguenti indirizzi:

appalti.valcavallinaservizi@legalmail.it

Salvo diversa indicazione contenuta nel contratto, le comunicazioni dovranno essere recapitate a mano, spedite per posta tramite raccomandata, oppure trasmesse via fax o tramite pec. Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni.

11. Foro competente

Per ogni controversia concernente il Contratto, incluse quelle relative alla sua validità, esecuzione, in esecuzione, risoluzione, interpretazione e limiti delle specifiche tecniche è competente in via esclusiva il foro di Bergamo.

12. Allegati

Costituiscono allegati e parte integrante del presente Contratto, che le parti dichiarano di conoscere e di approvare:

- Allegato 1 – capitolato speciale d'appalto
- Allegato 2 – (autorizzazione all'esercizio dell'impianto);

Le parti convengono che in presenza di incongruenze tra il presente contratto e il capitolato speciale d'appalto prevale quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto.

Trescore B.rio, 11/02/20

Il Conferente
VAL CAVALLINA SERVIZI SRL
L'Amministratore Unico
Moretti Paolo
(Documento firmato digitalmente)

L'impianto
MONTELLO SPA
Il Legale Rappresentante
Sancinelli Roberto
(Documento firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano espressamente le seguenti clausole contrattuali: 2) Conferimenti; 5) Durata del Contratto; 6) Corrispettivo; 9) Cessione – risoluzione – recesso; 11) Foro competente

Trescore B.rio, 11/02/20

L'impianto
MONTELLO SPA
Il Legale Rappresentante
Sancinelli Roberto
(Documento firmato digitalmente)